*Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12*

*“DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA”*

**Costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria**

DATI IDENTIFICATIVI

|  |
| --- |
| **A) Cava** |
| denominazione  |  | \* (Codice id.) |
| tipologia di materiale estratto |  |
| Comune |  | Prov.  |

|  |
| --- |
| **B) Autorizzazione alla coltivazione** |
| D.G.R. | n.  | del |

|  |
| --- |
| **C) Eventuale ulteriore provvedimento (D.G.R. o D.D.)**\*\* |
|  D.G.R./D.D. | n.  | Data  |

|  |
| --- |
| **D) Provvedimento che stabilisce l’importo del deposito cauzionale** |
|  D.G.R./D.D. | n.  | Data  |
| **importo deposito cauzionale stabilito dal provvedimento\*\*\*** [Euro] (*importo in lettere/00*) |

|  |
| --- |
| **E) Contraente (Ditta/Società Obbligata)** |
| denominazione/ragione sociale  |  |
| sedelegale | via | n. |
| C.A.P. | Comune | Prov. |
| codice fiscale:  | partita IVA:  |

|  |
| --- |
| **F) Ente Garantito/ beneficiario finale** |
| denominazione: **Regione Basilicata** sede: **Via Vincenzo Verrastro 4, 85100 Potenza (PZ)** |
| codice fiscale/partita IVA: **80002950766** |

|  |
| --- |
| **G) Ente Garante – Intermediario Finanziario** |
| denominazione/ragione sociale: |
| AutorizzazioneMinisteriale  | Banca d’Italia: albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "albo unico")Codice Meccanografico | Banca d’Italia: albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "albo unico")Data Iscrizione | Società di Revisione iscritta all’Albo(ex art. 161 d.l. 24/02/1998, n. 58) |
|  |  |  |  |
| sedelegale | via | n. |
| C.A.P. | Comune | Prov. |
| codice fiscale: | partita IVA: |
| Agenzia |  |
| Fideiussione | Numero: | data di emissione: |
| **H) Termine di efficacia della fideiussione bancaria** |
| **Inizio decorrenza garanzia** (\*\*\*\*) | **Scadenza garanzia** (\*\*\*\*\*) |

|  |
| --- |
| **I) Oggetto della polizza fideiussoria** |
| La presente garanzia tutela la Regione Basilicata dalle eventuali inadempienze commesse dal Contraente (Ditta/Società Obbligata), agli obblighi allo stesso derivanti dall’autorizzazione indicata nel prospetto B) per la coltivazione della cava identificata nel prospetto A), con particolare riferimento al ripristino ambientale.Per autorizzazione di cava si intende il provvedimento regionale specificato nel prospetto B) e nel prospetto C), ivi comprese tutte le eventuali prescrizioni, nonché le successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti di ampliamento, stralcio, estinzione parziale, varianti di ricomposizione ambientale, varianti spazio-temporali, proroghe, etc., etc.), anche se non menzionate nel presente contratto.L'obbligo di ricomposizione ambientale grava fin dall'inizio sul titolare dell'autorizzazione ed è inerente alla singola fase lavorativa, come da cronoprogramma di cui alla DGR autorizzativa. |

|  |
| --- |
| **L) Durata del contratto; validità e delimitazione della garanzia** |
| La presente garanzia ha durata pari alle tempistiche della FASE lavorativa per la quale viene accesa, come da cronoprogramma approvato con il provvedimento autorizzativo (D.G.R.), a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando che, in ogni caso, la decorrenza del biennio di adeguamento è computata a partire dalla data della deliberazione regionale di autorizzazione alla coltivazione mineraria. Pertanto, ogni due anni, dalla data di adozione di tale provvedimento deliberativo ricorre l’obbligo di adeguamento dell’importo della garanzia.La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la scadenza contrattuale(coincidente con il termine ultimo di durata della FASE lavorativa), per consentire le necessarie verifiche da parte dell’Ente Garantito/Regione Basilicata circa l’avvenuto ripristino ambientale.Laddove al termine di scadenza contrattuale (coincidente con il termine ultimo di durata della FASE lavorativa) i lavori di coltivazione non siano ultimati, la presente garanzia è **prorogata di diritto** fino alla effettiva ultimazione dei lavori relativi alla FASE.Qualunque fatto di qualsiasi natura interessi il Contraente/Ditta Obbligata, compresa la cessazione di attività per qualsivoglia motivazione, è totalmente ininfluente ai fini della validità della garanzia, che resta valida ed efficace.La garanzia perde efficacia esclusivamente nei seguenti casi:-presentazione e costituzione di un nuovo contratto;-adozione di apposito provvedimento da parte dell’Ente Garantito/Regione Basilicata, con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale. |

(\*) (Codice id.) Codice identificativo attribuito dall’Ufficio Regionale Competente

(\*\*) D.G.R. - Deliberazione della Giunta Regionale; - D.D. Determinazione Dirigenziale.

(\*\*\*) detto importo è oggetto di rivalutazione ogni due anni, in base all’aggiornamento del prezziario per l’esecuzione delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata. Il termine di due anni decorre dalla data del provvedimento autorizzativo all’esercizio dei lavori di coltivazione mineraria.

(\*\*\*\*) coincide con la data di sottoscrizione della fideiussione.

(\*\*\*\*\*) **coincide con il termine ultimo di durata della FASE lavorativa, come da cronoprogramma approvato con il provvedimento autorizzativo (D.G.R.) e si intende prorogata di diritto fino all’ultimazione dei lavori conclusivi della Fase** **laddove non coincidenti con il termine originariamente stabilito.**